



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 009/2024

REINTRODUZIONE NEL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DELLE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA DELL'IMPIANTO AUTORIZZATO N. 2422

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità Europea e l'ultima sua revisione avvenuta con direttiva 2018/410/UE e, in particolare, l'articolo 27 recante *“Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti”* e l'articolo 27bis recante *“Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2 500 tonnellate”*;

VISTO il decreto legislativo del 9 giugno 2020 n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”* e, in particolare: gli articoli 31 e 32, che richiamano le condizioni di esclusione degli impianti nonché le condizioni per la reintroduzione nel sistema ETS dei medesimi; gli articoli 17 e 18 relativi all'aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra; l'articolo 25 che concerne gli elenchi da trasmettere alla Commissione Europea ogni 5 anni e l'articolo 24 che disciplina i criteri per l'assegnazione di quote a titolo gratuito;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del suindicato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto medesimo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la deliberazione del Comitato n. 23/2021 e ss.mm.ii. che ha escluso dal sistema EU ETS e iscritto nel Registro Nazionale dei Piccoli Emettitori l'impianti autorizzato n. 2422, e, in particolare, gli articoli 1 e 8;

VISTE le comunicazioni delle emissioni dell'anno 2022 dell'impianto di cui al precedente VISTO, come registrate nel Portale ETS;

VISTA la deliberazione del Comitato n. 132/2023, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con la quale si certificano le emissioni 2022 dell'impianto in questione e si evidenzia il superamento della soglia di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 47/2020, pari a 25.000 tCO₂;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione e ss.mm.ii. che riguarda il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stata trasmessa tramite il Portale ETS la domanda di modifica dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da parte del gestore dell'impianto autorizzato n. 2422, univocamente individuata con codice ID Pratica noto al gestore;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa alle istanze di modifica dell'autorizzazione di cui al punto precedente si è conclusa in data 30/11/2023;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030 e, in particolare, gli articoli 14, 15, 16 e 23;

CONSIDERATO il modulo "*baseline data report*" (nel seguito BDR) trasmesso per l'impianto n. 2422 con istanza AQP-0000008553, in esito alla raccolta dati 2014-2018 disposta con delibera del Comitato n. 70/2019 e successivamente reso disponibile dal Comitato nel portale ETS nella versione "in vigore" contenente l'assegnazione gratuita calcolata per l'impianto per il periodo 2021-2025;

VISTA la deliberazione del Comitato n. 42/2021 del 12 aprile 2021 recante "*Aggiornamento dalla tabella nazionale di allocazione di cui all'articolo 11 della Direttiva 2003/87/CE come modificato dalla Direttiva 2018/410/UE di cui alla citata delibera 143/2019*" e il suo aggiornamento con deliberazioni n. 71/2021 del 21 giugno 2021, n. 127/2022 del 05 luglio 2022, n. 184/2022 del 17 novembre 2022, n. 193/2022 del 1° dicembre 2022 e n. 116/2023 del 07 giugno 2023, riportante, per gli impianti di cui trattasi, l'assegnazione gratuita preliminare per il periodo 2021-2025 nel caso di reintroduzione nell'EU ETS;

VISTA la Decisione 2021/C 302/01 della Commissione del 29 giugno 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 28 luglio 2021, "*che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia*";

CONSIDERATO che l'assegnazione gratuita, per gli impianti precedentemente esclusi come Piccoli emettitori o Molto piccoli emettitori, e reintrodotti in EU ETS ai sensi degli articoli 27 e 27bis della Direttiva 2003/87/CE, spetta a partire dall'annualità di reintroduzione nel sistema;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, e in particolare l'articolo 47;

VISTO il decreto n. 179 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

CONSIDERATO che l'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, prevede che il Comitato istituito ai sensi dell'abrogato decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continui ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il documento della Commissione europea "*Reintroduction of installations excluded pursuant to Art. 27 ("small emitters") of Directive 2003/87/EC to the EU ETS*" del 12/08/2015;

CONSIDERATO che gli impianti di cui trattasi sono identificati nel Registro dell'Unione con i seguenti ID:

N. Autorizzazione	ID nel Registro dell'Unione
2422	208742

VISTE le interlocuzioni con la Commissione europea in relazione all'assegnazione di quote a titolo gratuito avvenute a mezzo e-mail, ad esito delle quali l'istruttoria relativa agli impianti di cui trattasi può considerarsi conclusa, e la notifica da questa ricevuta in data 10/01/2024 (rif. Prot. m_ante.ex.CLE.ETS n. 184 del 11-01-2024);

RITENUTO necessario procedere alla reintroduzione nel sistema EU ETS dell'impianto con autorizzazione ad emettere gas a effetto serra n. 2422;

Il Consiglio Direttivo, nel corso della seduta del 26 giugno 2024,

DELIBERA

Articolo 1

Reintroduzione degli impianti nel sistema EU ETS

1. L'impianto con autorizzazione n. 2422 è reintrodotta nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e da tale data è escluso dal Registro Nazionale dei Piccoli Emittenti di cui alla deliberazione n. 23/2021 di questo Comitato e ss.mm.ii.
2. L'impianto di cui al precedente comma non potrà fare parte degli impianti esclusi dall'EU ETS ai sensi della citata deliberazione n. 23/2021 e ss.mm.ii, fino al termine del pertinente periodo

di cinque anni in cui ricade la data della presente reintroduzione, quindi fino al 31 dicembre 2025.

3. Il gestore dell'impianto di cui al comma 1, ai fini dell'assegnazione di quote a titolo gratuito relativa al periodo 2021-2025, è tenuto a trasmettere a questo Comitato le comunicazioni dovute ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nonché della deliberazione n. 9/2021 di questo Comitato, al fine di determinare gli eventuali necessari adeguamenti dell'assegnazione rispetto a quanto disposto al successivo articolo 3.
4. L'amministratore del Registro di cui all'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 provvede, ove pertinente, alle necessarie modifiche allo stato dei conti intestati ai gestori degli impianti di cui al comma 1.
5. Il gestore dell'impianto è tenuto a farsi carico degli oneri tariffari previsti dall'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47.

Articolo 2

Aggiornamento dell'autorizzazione

1. E' rilasciato l'aggiornamento dell'autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra all'impianto n.2422, come riportato nell'allegato A, ai sensi degli articoli 17 comma 2 e 18 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
2. E' approvato il Piano di monitoraggio dell'impianto individuato con il rispettivo numero di autorizzazione, così come indicato nell'Allegato B, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 15, comma 2, del Regolamento (UE) 2066 del 2018 e s.m.i..
3. Lo stato dell'autorizzazione, nonché la relativa documentazione anche pregressa, è disponibile nell'area dedicata del Portale ETS e documentabile mediante il rilascio di attestazione digitale secondo le modalità indicate nel Portale stesso.
4. Il rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta per il gestore dell'impianto il rispetto degli obblighi e delle procedure previste dal decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dalle norme unionali vigenti in materia.
5. L'aggiornamento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si intende rilasciato con effetto dal 1° gennaio 2023.

Articolo 3

Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito

1. Conformemente alla deliberazione n. 42/2021 di questo Comitato, e considerata, tuttavia, la data di reintroduzione in EU ETS di cui all'articolo 1, è assegnato in via preliminare all'impianto di cui all'articolo 1 il quantitativo di quote di emissioni a titolo gratuito riportato nell'allegato C.

Articolo 4

Notifica alla Commissione Europea

1. La presente deliberazione è notificata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2 e ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 331/2019.

Articolo 5

Pubblicità

1. La presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e nel sito web del Portale ETS.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di comunicazione ai gestori interessati.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni



Allegato A - Modifica dell'autorizzazione ad emettere gas serra ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 47/2020

N. Aut	IDPratica	Gestore	Modifiche ex art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 47/2020					
			Lettera a)	Lettera b)	Lettera c)	Lettera d)	Lettera e)	Lettera f)
2422	VAR-0000030340 TMC-0000030341	VETRI SPECIALI S.P.A.		X				

Allegato B - Dettaglio dei Piani di monitoraggio modificati

N. Aut	IDPratica	Gestore	Data invio della versione aggiornata del PDM	Nome file PDM approvato
2422	VAR-0000030340 TMC-0000030341	VETRI SPECIALI S.P.A.	03/08/2023	2422_MP_2021_2030_v1_ANC

Allegato C - Assegnazione preliminare di quote di emissione a titolo gratuito per il periodo 2021 – 2025

Aut.	Identificativo dell'impianto nel Registro dell'Unione	Ragione Sociale	Denominazione Impianto	2021	2022	2023	2024	2025
2422	IT000000000208742	VETRI SPECIALI S.P.A.	IMPIANTO DI GARDOLO (TN)	0	0	19.245	19.245	19.245